

Bruxelles, 16 dicembre 2019
(OR. en)

15154/19

AGRI 622
VETER 113

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sui prossimi passi per meglio contrastare e prevenire le pratiche fraudolente nella filiera agroalimentare - <i>Conclusioni del Consiglio (16 dicembre 2019)</i>

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sul tema in oggetto, adottate dal Consiglio il 16 dicembre 2019.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
SUI PROSSIMI PASSI PER MEGLIO CONTRASTARE E PREVENIRE
LE PRATICHE FRAUDOLENTE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (1) RICORDA che conseguire un livello di protezione elevato è un obiettivo generale delle politiche dell'UE in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, come sancito dagli articoli 114 e 168 del TFUE.
- (2) RICORDA le conclusioni del Consiglio del 2014 sul ruolo della cooperazione in materia di applicazione della legge nella lotta contro la criminalità alimentare¹.
- (3) RILEVA CON PREOCCUPAZIONE che le pratiche fraudolente nella filiera agroalimentare (frodi alimentari) comportano spesso rischi per la salute pubblica e/o perdite finanziarie per i consumatori e/o gli operatori. Tali pratiche possono altresì tradursi in una perdita di fiducia nelle autorità competenti e nella filiera agroalimentare in generale. Le frodi alimentari rappresentano quindi una minaccia per la sicurezza alimentare e per l'efficace funzionamento del mercato interno, e possono incidere in modo significativo sulla salute pubblica, sulla protezione dei consumatori e sugli scambi commerciali legittimi. Il costo delle pratiche fraudolente per l'industria alimentare globale è stato stimato a circa 30 miliardi di EUR all'anno.
- (4) RICORDA che le pratiche fraudolente sono un fenomeno sociale diffuso in quanto spesso associate ad altre forme di criminalità, ad esempio la violazione dei diritti dei lavoratori, la frode fiscale, la criminalità ambientale, il traffico di stupefacenti e il riciclaggio. Possono altresì inserirsi nel contesto della criminalità organizzata.

¹ Doc. 15908/14.

- (5) CONCORDA con la Commissione sul fatto che la protezione dei consumatori e degli operatori del settore agroalimentare contro le pratiche fraudolente ad opera di imprese disoneste è una sfida che richiede una maggiore cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti, come si legge nella comunicazione della Commissione dal titolo "Il mercato unico in un mondo che cambia – Una risorsa straordinaria che richiede un rinnovato impegno politico"².
- (6) SOTTOLINEA che qualsiasi azione efficace tesa a contrastare le frodi alimentari deve basarsi su uno scambio rapido ed efficace delle informazioni pertinenti, su segnalazioni adeguate e su una stretta cooperazione e coordinamento tra le autorità degli Stati membri nonché tra gli Stati membri e la Commissione.
- (7) EVIDENZIA che la cooperazione tra le autorità di controllo competenti in materia di mangimi e alimenti lungo tutta la filiera agroalimentare è un requisito essenziale per combattere le frodi fiscali, ma non basta. Ove necessario, la cooperazione dovrebbe altresì riguardare le autorità coinvolte nella lotta alla criminalità finanziaria e includere le autorità fiscali, doganali, di polizia e quelle responsabili dell'azione penale, così come altre autorità di contrasto nonché organismi quali le amministrazioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- (8) SI COMPIACE delle varie azioni già intraprese dalla Commissione in materia di frodi alimentari dal 2013, quando scoppiò lo scandalo della carne equina. Queste includono, in particolare, la creazione della rete UE sulle frodi alimentari e del sistema di assistenza e cooperazione amministrativa (ACA), che hanno consentito un rapido scambio di informazioni in merito a potenziali casi transfrontalieri di frode, la designazione del Centro comune di ricerca (JRC) quale centro di conoscenze sulle frodi alimentari, nonché i miglioramenti apportati alla condivisione dei dati durante e dopo l'incidente del fipronil nel 2017.
- (9) ACCOGLIE CON FAVORE le discussioni svoltesi nell'aprile 2019 nell'ambito della rete sulle frodi alimentari in merito alle sfide nella lotta alle frodi alimentari lanciate dalla Commissione, come pure il coinvolgimento della Commissione e degli Stati membri in un'iniziativa congiunta Europol/Interpol, e PRENDE ATTO dell'operazione OPSON, incentrata sulla lotta al traffico di alimenti e bevande contraffatti e non conformi, nonché dei risultati dell'operazione OPSON VIII³, cui ha contribuito la rete UE sulle frodi alimentari, progettata per individuare le frodi nel settore dei prodotti biologici.

² Doc. 14633/18 + ADD1.

³ <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-€100-million-worth-of-fake-food-and-drinks-seized-in-latest-europol-interpol-operation>

- (10) RICONOSCE che il quadro giuridico attuale a livello dell'UE è, nel complesso, idoneo a opporsi alle frodi alimentari e SOTTOLINEA, in particolare, l'importanza dei nuovi strumenti di contrasto alle frodi alimentari nel settore della sicurezza veterinaria e alimentare previsti dal regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali (regolamento RCU)⁴ e RILEVA che permangono sfide quali la necessità di competenze specifiche e di un approccio internazionale all'esecuzione dei controlli sulle vendite online.
- (11) RILEVA che, malgrado l'azione già intrapresa, occorrono ulteriori azioni per individuare soluzioni per contrastare e prevenire le frodi alimentari in modo più efficace, sia a livello di Stati membri che dell'UE.

INVITA gli Stati membri e la Commissione a:

- (12) garantire, da parte loro, la piena attuazione della pertinente normativa dell'UE, in particolare il regolamento RCU e la "direttiva sugli informatori"⁵ adottata di recente;
- (13) migliorare la comune comprensione dei criteri che determinano le frodi alimentari e continuare ad adoperarsi per giungere, a livello dell'UE, a una definizione giuridica delle frodi alimentari;
- (14) consentire, promuovere e rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti ai livelli nazionale, europeo e internazionale;
- (15) rafforzare i sistemi e le pratiche attuali inerenti allo scambio di informazioni in merito a potenziali casi transfrontalieri di frodi alimentari;
- (16) precisare le responsabilità giuridiche che ricadono sugli operatori del settore agroalimentare in relazione alle frodi alimentari e mettere a punto strumenti più efficaci per incentivare detti operatori a informare le autorità competenti di casi presunti e/o accertati di frodi alimentari senza creare eccessivi oneri amministrativi;

⁴ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁵ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, PE-CONS 78/19 (GU L 305 del 26.11.2019).

- (17) sensibilizzare i consumatori alle sfide connesse con le vendite online.

INVITA gli Stati membri a:

- (18) rafforzare le loro competenze per quanto riguarda la prevenzione delle frodi alimentari e le indagini in materia nonché l'efficace individuazione dei rischi emergenti;
- (19) destinare risorse adeguate alla prevenzione delle frodi alimentari e alle indagini in materia;
- (20) assicurare che la legislazione nazionale consenta una cooperazione proattiva tra le autorità competenti e che le sanzioni per frodi alimentari siano sufficientemente severe da configurarsi quale deterrente contro la criminalità, nonché incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche (ad es. in un memorandum d'intesa) tra le autorità competenti;
- (21) sostenere e guidare gli operatori del settore agroalimentare nello sviluppo dei loro sistemi di gestione della sicurezza alimentare e di controllo della qualità al fine di individuare e affrontare le frodi alimentari, *in aggiunta* agli scostamenti rispetto agli standard di sicurezza e qualità alimentare.

INVITA la Commissione a:

- (22) garantire l'assegnazione di risorse adeguate per le necessarie azioni coordinate relative alle frodi alimentari, ad analizzare le strutture UE esistenti per l'indagine sulle frodi alimentari e i relativi controlli al fine di stabilire se occorra o meno aggiornare i rispettivi mandati o riorganizzare le operazioni in vista di azioni coordinate relative alle frodi alimentari a livello dell'UE, tenendo presente che spetta a ciascuno Stato membro agire in prima istanza;
- (23) proseguire e ampliare la formazione sul contrasto alle frodi alimentari attraverso il programma "Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (*Better Training for Safer Food* - BTSF) e soprattutto consentire la partecipazione di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta alle frodi alimentari;

- (24) garantire l'istituzione dei centri di riferimento dell'UE per l'autenticità e l'integrità della filiera agroalimentare, ai sensi del regolamento RCU;
- (25) proseguire i piani di controllo coordinati relativi all'individuazione delle frodi alimentari e alle indagini in materia;
- (26) migliorare la comunicazione tra i sistemi d'informazione quali il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (RASFF) e l'ACA attraverso l'efficace attuazione del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e valutarne l'applicazione nel contrasto alle frodi alimentari, tenendo debito conto della confidenzialità richiesta nei procedimenti giurisdizionali;
- (27) esaminare le modalità per tenere maggiormente conto delle informazioni provenienti o fornite dagli operatori del settore agroalimentare nelle attività della rete sulle frodi alimentari;
- (28) riflettere sul ruolo di consulenza e di coordinamento della Commissione nell'esecuzione dei controlli sulle vendite online;
- (29) valutare la necessità di rafforzare le norme e gli orientamenti sulla tracciabilità, ad es. l'esigenza di requisiti più severi in materia di documentazione;
- (30) continuare a sviluppare una strategia integrata contro le frodi alimentari.
